

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CIVICHE

CITTA' DI ERACLEA



- **Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.06.2003, esecutiva in data 15.07.2003;**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.11.2004, esecutiva in data 18.12.2004;**
- **Modificato ulteriormente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.12.2007, esecutivo dal 14.04.2008.**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2013.**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CIVICHE

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 1 bis: Disciplina ed esecuzione
- Art. 2: richiesta e rilascio di autorizzazioni
- Art. 3: Validità delle autorizzazioni
- Art. 3 bis: Numero civico degli edifici e cassetta postale

TITOLO II: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

- Art. 4: Campo di applicazione
- Art. 5: Divieti
- Art. 5 bis: Occupazioni occasionali

TITOLO III: NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art. 6: Disposizioni generali
- Art. 7: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 8: Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico
- Art. 9: Ripari a chiusura delle attività economiche
- Art. 10: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 11: Battitura di panni e tappeti
- Art. 12: Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 13: Tenuta delle aree scoperte
- Art. 13 bis: Manutenzione ed esercizio dei fossati
- Art. 13 ter: Distanze e altezze delle piantagioni e siepi vive
- Art. 13 quater: Cura e manutenzione delle siepi vive
- Art. 13 quinquies: Cura e manutenzione degli orti urbani
- Art. 13 sexies: Raccolta pigne su alberature pubbliche
- Art. 13 septies: Uso civico di materiale legnatico
- Art. 14: Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 15: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili
- Art. 16: Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 16 bis: Distribuzione di manifesti
- Art. 17: Sgombero della neve e formazione del ghiaccio
- Art. 18: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 19: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere
- Art. 19 bis: Abbruciamento dei residui vegetali
- Art. 19 ter: Trattamenti antiparassitari
- Art. 20: Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità
- Art. 20 bis; Prostituzione di strada
- Art. 21: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi
- Art. 21 bis: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 22: Altri atti vietati
- Art. 22 bis: Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari
- Art. 23: Disciplina delle dimore atipiche e del sovraffollamento abitativo

TITOLO IV: QUIETE E SICUREZZA NELLE AREE URBANE

- Art. 24: Giochi su area pubblica e privata
- Art. 25: Accaparramento di clienti
- Art. 26: Trasporto di oggetti
- Art. 26 bis: Detenzione e trasporto di merci
- Art. 27: Protezioni in caso di lavori

- Art. 28: Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 29: Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 30 : Innaffiamento ed irroramento di piante e giardini
- Art. 31: Bagni delle persone
- Art. 32: Protezioni di pozzi, cisterne, s cavi, cave e fosse
- Art. 33: Aperture di botole e chiusini
- Art. 34: Pitture e verniciature
- Art. 35: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 36: Recinzioni
- Art. 37: Luminarie e cavi elettrici
- Art. 38: Detenzione e deposito di materiali infiammabili
- Art. 39: Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art. 40: Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 41: Attività rumorose non professionali e temporanee
- Art. 41 bis: Segnalazioni sonore – sirene e campane
- Art. 42: Esercizio di spettacoli viaggianti o parchi giochi
- Art. 43: Orari di esercizio delle attività musicali
- Art. 44. Esercizio di Locali da ballo

TITOLO V: GOVERNO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- Art. 45: Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 46: Governo e custodia degli animali
- Art. 47: Governo e custodia degli animali di affezione
- Art. 48: Animali da cortile
- Art. 48 bis: Misure contro la proliferazione di piccioni e altri volatili

TITOLO VI: (Abrogato)

- Art. 49: (Abrogato)

TITOLO VII: ALLESTIMENTO ED ESERCIZIO DEI CANTIERI EDILI E ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE

- Art. 50: Oggetto del titolo VII
- Art. 51: Disposizioni generali
- Art. 52: Tutela dell'inquinamento acustico
- Art. 53: Tutela dell'inquinamento atmosferico
- Art. 54: Tutela della pubblica incolumità e della circolazione
- Art. 55: Occupazione e manomissione di suolo pubblico
- Art. 56: Tutela del decoro urbano delle impalcature e attrezzature edili
- Art. 57: Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 58: Concessioni ed autorizzazioni edilizie
- Art. 59: Deroghe

TITOLO VIII : NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI

- Art. 60: Ambito di applicazione
- Art. 61: Applicazione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 62: Applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981
- Art. 63: Competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981
- Art. 64: Termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione
- Art. 65: Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti
- Art. 65 bis: Obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 66: Disposizioni finali e transitorie
- Art. 67: Norma sussidiaria e di chiusura

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le attività civiche nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Articolo 1 bis

(Disciplina ed esecuzione)

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni costituenti illeciti amministrativi previsti dal presente regolamento ed in generale da tutti i regolamenti comunali spetta al Corpo di Polizia Locale. A tale controllo possono procedere anche tutti coloro che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali destinati all'esercizio di attività per cui è previsto un titolo abilitativo comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Articolo 2

(Richiesta e rilascio di autorizzazioni)

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Comune si avvale dei propri organi tecnici e consultivi e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:

1. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
2. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
3. senza pregiudizio del diritto di terzi;
4. con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data, previa verifica dello stato di esecuzione dei lavori stessi da parte di un tecnico comunale avvalendosi dell'applicazione dell'art. 55 del presente regolamento;
5. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
6. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.
7. L'Autorità Comunale potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.
8. Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

9. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Articolo 3

(Validità delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento hanno validità a decorrere dalla data di rilascio per il periodo in esse specificato.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 2.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

Articolo 3 bis

(Numero civico degli edifici e cassetta postale)

L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni, così come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. del 30/5/1989 n. 223, da apporsi a cura e spese del proprietario.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.

I proprietari hanno l'obbligo di affiggere i numeri civici loro assegnati, nonché provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi.

Ai sensi del D.M. delle comunicazioni del 09.04.2004 per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere.

Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari.

Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

TITOLO II

Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico

Articolo 4

(Campo di applicazione)

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

1. le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
2. le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali all'uso esclusivo delle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa, nonché quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente.

Articolo 5

(Divieti)

In assenza di autorizzazione è proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi.

In caso di occupazione in assenza di autorizzazione o in violazione alle prescrizioni in essa contenute si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del N.C.d.S. qualora si tratti di occupazione della sede stradale; nei rimanenti casi si applicano le sanzioni previste dall'art. 61 del presente Regolamento.

Articolo 5 bis

(occupazioni occasionali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, lett. d) del D.lgs. n. 507/1993 le occupazioni occasionali e temporanee e non ripetitive dello spazio pubblico determinate dalla sosta di veicoli per traslochi o altri casi similari di necessità di intervento per cui è previsto lo scarico e carico delle merci fino al limite di 25 mq e per non oltre 3 ore continuative sono esenti dal pagamento della tassa.

Le occupazioni di breve durata, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, lampade e simili, tali da non costituire pericolo o intralcio, sono consentite senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

TITOLO III

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Articolo 6

(Disposizioni generali)

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento o danneggiamento del suolo e degli edifici.

Articolo 7

(Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi)

Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili ed i venditori ambulanti sono tenuti a mantenere pulite le aree destinate alla propria attività e le aree circostanti le attività stesse.

Articolo 8

(Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico)

Senza autorizzazione è proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico esercitare lavori artigianali.

E' vietato nei predetti luoghi il lavaggio e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

Articolo 9

(Ripari a chiusura delle attività economiche)

I ripari a chiusura delle attività economiche non potranno essere collocati prima del 1 ottobre e dovranno essere rimossi entro il 15 marzo, salvo diversa disposizione adottata dall'Autorità Comunale con Ordinanza.

Articolo 10

(Lavatura ed esposizione di biancheria e panni)

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

E' vietato inoltre a tale fine:

- tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico; lasciar gocciolare
- o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Articolo 11

(Battitura di panni e tappeti)

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere effettuate dalle 7 alle 9 del mattino, salvo che l'autorità comunale disponga orari e modalità diverse con propria ordinanza.

Fatti salvi eventuali regolamenti condominiali, è inoltre vietato effettuare tali operazioni creando disturbo o disagio a vicini o condomini.

Oltre a ciò è ugualmente vietato lo stillicidio.

Articolo 12

(Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati)

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

È inoltre vietato far scolare grondaie e tubi di gronda o di scarico delle acque piovane direttamente sulle strade e sui marciapiedi su suolo pubblico.

Articolo 13

(Tenuta delle aree scoperte)

Tutte le aree scoperte site nelle aree urbane e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, in uno stato di decoro e in condizioni tali da non comportare danni e disagi alle proprietà private vicine, nonché alle aree pubbliche adiacenti e tenute costantemente sgombre da rifiuti di ogni sorta.

Solo a titolo esemplificativo rientrano in tali aree verdi private in zona urbana:

- tutte le aree private caratterizzate da presenza di erba, arbusti, piante e alberi;
- tutte le aree incolte con destinazione urbanistica a verde privato;
- tutte le aree incolte ancora private che per destinazione urbanistica o per convenzioni urbanistiche dovranno essere cedute all'amministrazione comunale (parchi, aiuole e banchine stradali, fasce di rispetto stradale o di mitigazione ambientale, etc...);

In particolare:

- I tappeti erbosi e le aree scoperte non coltivate devono essere tenuti costantemente falciati e sgombri da rifiuti, provvedendo, se del caso, ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari;
- Gli accessi privati aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia ed in caso di unità immobiliare a carattere condominiale è tenuto l'amministratore per conto dei condomini;
- Le aree boschive dovranno essere tenute nel loro sottobosco decorosamente curate nel loro aspetto, ove necessario con la eliminazione dei rovi e delle altre piante infestanti secondo le indicazioni del Servizio Forestale Regionale.

Articolo 13 bis

(Manutenzione ed esercizio dei fossati)

Lungo tutte le strade e loro pertinenze, i proprietari, frontisti, gli usufruttuari o i concessionari, sono tenuti a provvedere, per quanto di loro competenza, al falcio dell'erba, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, delle cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua, agevolandone il deflusso mediante colmataura o spianamento.

Nei fossi è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere o ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti e materiale di qualsiasi specie che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- b) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- c) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi, realizzare tombinamenti o altre opere, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale;
- d) e' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Articolo 13 ter

(Distanza delle piantagioni e siepi vive)

Salvo patti contrari tra confinanti o specifiche leggi le distanze minime da osservare per le piantagioni presso il confine del fondo di proprietà sono quelle stabilite dall'art. 892 del Codice Civile che prevede vengano rispettate le seguenti distanze dal confine:

- a) mt. 3,00 per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano tali quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come lo sono i castagni, le querce, i pini, i cipressi, i pioppi, i platani e simili;
- b) mt. 1,50 per gli alberi non ad alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a mt. 3,00 si diffonde in rami;
- c) mt. 0,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di mt. 2,50.

La distanza deve essere però di mt. 1,00 qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di mt. 2,00 per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'alberatura.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini privati, che prevedano la messa a dimora di alberi, arbusti o siepi in corrispondenza di incroci di strade, devono rispettare le

prescrizioni previste dall'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Edilizio al fine di garantire la visibilità dell'incrocio e quindi la sicurezza stradale.

Articolo 13 quater

(Cura e manutenzione delle piantagioni e siepi vive)

I proprietari dei terreni ed i titolari di altro diritto di godimento sono tenuti a conservare e mantenere le alberature, siepi ed ogni altra piantagione in uno stato decoroso ed in particolare dovranno provvedere alle periodiche potature, cura delle piante ammalate e aggredite da parassiti animali e vegetali, utilizzando prodotti fitosanitari consentiti e comunque non nocivi per l'ambiente circostante; dovranno abbattere le piante irrimediabilmente compromesse che possono costituire agenti di diffusione di infestazioni fitologiche.

Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o titolari di altro diritto di godimento di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme esistenti.

In particolare:

- a) i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al medesimo.
- b) nel caso in cui alberature private, parti di esse o siepi di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i titolari di altro diritto di godimento sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
- c) gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi o deve essere rimosso l'apparato radicale che crea danno (senza pregiudicare la stabilità della pianta), previa specifica autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, a cura e spese dei proprietari che dovranno anche provvedere alla riparazione delle pavimentazioni danneggiate sulla base delle indicazioni date dal Comune. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale (o dirigenziale), in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

L'Amministrazione Comunale, può imporre, con apposita ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Articolo 13 quinquies

(Cura e manutenzione degli orti urbani)

Ai fini del presente regolamento, per orto urbano si intende un appezzamento di terreno privato, compreso nel territorio urbanizzato o da urbanizzare, destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni del proprietario e della sua famiglia e non destinati alla commercializzazione.

Nello spazio riservato all'orto urbano, il proprietario (o qualsiasi altro avente titolo) deve conformarsi alle seguenti regole di buon comportamento per la gestione dell'orto urbano:

- a) contribuire alla manutenzione degli eventuali spazi comuni;
- b) curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia;
- c) realizzare le eventuali recinzioni mediante materiali naturali vivi o disseccati;
- d) tenere sotto controllo lo sviluppo di vegetazione infestante lungo i confini di proprietà;
- e) curare la sistemazione idraulica del terreno al fine di evitare ristagni di acqua;
- f) non installare né mantenere manufatti adibiti a ricovero attrezzi, salvo non siano espressamente autorizzati o previsti dal vigente Regolamento Edilizio;
- g) non posare pavimentazione fissa;
- h) non produrre rumori molesti;
- i) non depositare oggetti, né materiale non strettamente connessi alla coltivazione del terreno e comunque lesivi del decoro e dell'immagine dei luoghi;
- j) non bruciare stoppie o rifiuti;
- k) non utilizzare né depositare materiali inquinanti o altrimenti nocivi.

Articolo 13 sexies

(Raccolta pigne su alberature pubbliche)

La raccolta di pigne consistente nella separazione ed asporto del frutto denominato "pigna" dall'albero appartenente alla famiglia delle "pinaceae" è consentito soltanto previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

La raccolta delle "pigne" senza apposita autorizzazione o il mancato rispetto di quanto disposto nella stessa, costituirà violazione al presente articolo.

Articolo 13 septies

(Uso civico di materiale legnatico)

Sono titolari dell'uso civico di legnatico tutti i cittadini residenti ed abitanti nel comune e riguarda l'utilizzo di legna da ardere, raccolta di ramaglia e legna morta.

L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.1928, ai sensi della quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti secondo le vigenti norme.

La raccolta del legnatico potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni demaniali del Comune (escluse le aree boschive vincolate e spiagge), la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia;
- b) L'asportazione delle piante secche in piedi o di monconi, deve essere preventivamente autorizzata dall'ente a seguito di istanza dell'avente diritto;
- c) Per l'eventuale de-pezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili);
- d) E' vietato l'asporto fuori dal Comune di Eraclea della legna raccolta per uso civico e la commercializzazione della stessa a qualsiasi titolo.

Articolo 14

(Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale)

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, i proprietari o titolari di altri diritti di godimento sull'immobile, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:

- a) mantenere puliti ed efficienti, in buono stato di conservazione i portici, i cortili, le scale, i marciapiedi destinati ad uso pubblico, le tettoie dei magazzini e dei cortili, le vetrate, le insegne ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici esposto alla pubblica via;
- b) mantenere i portici, cortili, le scale ed ogni altra pertinenza degli edifici sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso o possa nuocere al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento;
- c) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Articolo 15

(Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili)

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene Ambientale è vietato conferire rifiuti nei contenitori stradali per coloro che sono serviti dalla "raccolta porta a porta".

È vietato spostare i contenitori dei rifiuti dalle posizioni dove gli stessi sono stati ubicati; è inoltre fatto divieto di apporvi scritte o materiale pubblicitario di qualsiasi tipo.

E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

È inoltre fatto obbligo di rispettare le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti stabilite dall'Autorità Comunale con apposito Regolamento di Igiene Ambientale, nonché quanto stabilito in materia ambientale dal D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii..

Articolo 16

(Trasporto di materiali di facile dispersione)

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride, oli o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

Articolo 16 bis

(Distribuzione di manifesti)

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere, anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

E' altresì vietata la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti o altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità in apposito regolamento comunale, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Articolo 17

(Sgombero della neve e formazione del ghiaccio)

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti attività commerciali, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi e gli accessi degli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Articolo 18

(Scarico di residui di costruzioni e riparazioni)

Per quanto non previsto dalla normativa in materia, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, è vietato il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o di risulta da scavi, salvo non venga temporaneamente autorizzato ed effettuato nel rispetto delle norme di cautela per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Per i lavori stradali i materiali di demolizione e di risulta da scavi potranno essere accumulati temporaneamente unicamente all'interno del cantiere e alla fine dei lavori eseguiti nella giornata dovranno essere asportati nel rispetto della vigente normativa ambientale.

Articolo 19

(Emissioni di esalazioni, fumo e polvere)

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino disturbo o disagio.

Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' inoltre vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

Articolo 19 bis

(Abbruciamento dei residui vegetali)

Secondo le indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 10.02.2015, in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzioni di orti, giardini e altro può essere effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- a) l'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi, o comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo;
- b) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza superiore a 3 metri steri (metro stero = 1 metro cubo vuote per pieno), avendo cura di isolare e circoscrivere l'intera zona da bruciare tramite una fascia "di sicurezza" di almeno 5 metri, libera da residui vegetali e di limitare comunque l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- c) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- d) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi cui sono stati prodotti;
- e) durante le fasi della combustione controllata deve essere assicurata, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore del fondo o, in alternativa, da persona di fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione dei focolai e braci;
- f) le persone di cui al punto precedente devono essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
- g) la combustione deve avvenire ad almeno 150 metri da edifici, dalle piantagioni o colture, dalle siepi, da mucchi di legno, paglia e/o fieno o qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
- h) l'operazione deve svolgersi solo nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide;

- i) è vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri dalle strade ed altre vie di comunicazione;
- j) è comunque necessario evitare che si formino situazioni di potenziale pericolo, nocività o disturbo legate alle emissioni di fumi o ricaduta di fuliggini;

La combustione non può essere mai effettuata:

- 1) nel centro abitato;
- 2) in aree definite “residenziali” dal vigente Piano Regolatore Comunale;
- 3) in terreni boscati o cespugliati, all’interno di aree destinate all’arboricoltura, alla frutticoltura e simili;

Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.

E’ sempre vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali.

Articolo 19 ter (Trattamenti antiparassitari)

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l’impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al presente articolo. L’acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l’ambiente e la sicurezza pubblica. E’ comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l’uso su di essi;
- e) impedire l’accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l’attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell’area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all’Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l’apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all’uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch’essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d’uso indicate sull’etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 20

(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità)

In tutto il territorio del Comune in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole;
- b) Fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- c) E' vietato eseguire la pulizia di cose, animali e veicoli;
- d) E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione;
- e) E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori;
- f) E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, in prossimità e in corrispondenza degli incroci;
- g) E' inoltre vietato, senza autorizzazione, su aree pubbliche o private aperte al pubblico, chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche;
- h) Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire, sdraiarsi e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità;
- i) E' vietato sputare, compiere atti di pulizia personale o soddisfare necessità fisiologiche sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista;
- j) Le cataste di legna a ridosso della pubblica via e dei confini tra privati, dovranno essere opportunamente coperte con teli, onde evitare la formazione di alveari e la formazione di tane di roditori.”
- k) E' vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature di elementi urbani in genere;

E' vietato collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile, non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta.

Articolo 20 bis
(Prostituzione su strada)

E' vietato a chiunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico:

- a) contattare (anche fermando il veicolo su strada) soggetti dediti alla prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via;
- b) assumere atteggiamenti e comportamenti che manifestino inequivocabilmente, anche per abbigliamento, l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Articolo 21
(Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi)

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore al suolo, lustra scarpe, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Articolo 21 bis
(Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni)

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie e riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali e cortei funebri.

Articolo 22
(Altri atti vietati)

Fatte salve le leggi ed i regolamenti nelle specifiche materie, in tutto il territorio del comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le alberature, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c) collocare addobbi, festoni senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- d) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale;
- e) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale;
- f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare tali strutture in modo difforme da quello stabilito;
- g) sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;

- h) gettare e usare o lanciare contro persone o veicoli, sostanze imbrattanti o che comunque possano arrecare offesa, molestia o danni anche a cose, quali, ad esempio: bombolette schiumogene spray, coloranti vari, farine, uova, palloncini o altri contenitori pieni d'acqua;
- i) gettare ovvero lanciare contro persone o veicoli, qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa o molestia alle persone o danno a cose, quali ad esempio, bastoni, catene, corpi contundenti ed oggetti simili in qualunque materiale.

Articolo 22 bis

(Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari)

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) cogliere erbe e fiori, salire sugli alberi, calpestare le aiuole e danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori degli apposti cestini portarifiuti;
- e) circolare e sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- g) permette ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale oppure persone;
- h) accendere fuochi fuori dalle apposite aree (barbecue e simili) e installare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto fuori dalle apposite aree attrezzate;
- i) usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.

Altri particolari divieti potranno essere introdotti con apposita Ordinanza.

Il Comune, con apposita Ordinanza, stabilisce inoltre, gli orari di apertura e chiusura dei parchi e giardini pubblici, siano essi recintati o aperti. Gli orari stabiliti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante apposizione di idonei cartelli. Qualora non fossero stabiliti orari il parco/giardino si intende fruibile in modo permanente.

Articolo 23

(Disciplina delle dimore atipiche e del sovraffollamento abitativo)

Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno e/o dimora anche temporanea dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante, limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed al tempo strettamente necessario al loro allestimento e montaggio, che siano in possesso di specifica autorizzazione. Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate.

E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione e si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del Decreto Ministeriale Sanità del 05 luglio 1975 e dall'art. 9 della L.R. 10/1996 che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc..), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc..) o dei locali privi di abitabilità/agibilità di cui all'art. 24 del DPR n. 380/2001.

Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.

La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti entro tre giorni; contestuale diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 61 del presente regolamento.

Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto nelle sue possibilità.

TITOLO IV

Quiete e sicurezza nelle aree urbane

Articolo 24

(Disposizioni generali)

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.

E' inoltre vietato:

- a) calciare lattine, bottiglie o altro;
- b) utilizzare artifici pirici, sparare mortaretti o altri simili articoli esplosivi, salvo autorizzazione, che possano arrecare offesa o molestia alle persone o animali ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), o che comunque possano essere turbativa al regolare svolgimento dell'attività quotidiana delle persone o di eventuali manifestazioni;
- c) spingere giù da pontili o scaraventare con la forza le persone in acqua;
- d) eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva fuori dagli appositi spazi, salvo autorizzazione. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive, con veicoli a motore, finalizzate all'attività agonistica, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone.

Articolo 25

(Accaparramento di clienti)

Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo i passanti ad entrarvi.

Articolo 25 bis

(Esercizio di prestazioni estetiche o terapeutiche)

In tutto il territorio, in particolare nelle aree demaniali marittime, è vietato offrire a qualsiasi titolo prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti non abilitati e autorizzati.

Quanto sopra al fine di salvaguardare la salute dei cittadini da prestazioni effettuate da soggetti che non sono in possesso di comprovata preparazione e competenza, nonché esercitino in luogo non idoneo allo scopo.

Nelle spiagge tali prestazioni potrebbero ingenerare fenomeni di reazioni allergiche e fotosensibilizzazione della pelle esposta ai raggi solari.

Le cose quali oli, pomate, profumi, altri prodotti di ignota provenienza e attrezzature varie, utilizzate per commettere la violazione, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e qualora deperibili all'immediata distruzione.

Articolo 26

(Trasporto di oggetti)

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Art. 26 bis

(Detenzione e trasporto di merci)

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, senza giustificato motivo, detenere e trasportare merce che per qualità e quantità è da ritenersi destinata alla vendita in violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998).
2. Deve ritenersi sempre giustificata la detenzione di merci destinate alla vendita da parte dei soggetti legittimati al commercio o al trasporto per fini commerciali risultanti da specifica e regolare documentazione.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo viene punita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della Legge 689/1981 e dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 200,00 - art. 16 legge 689/1981).
4. A quanti violano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle merci, così come disposto dall'art. 20 della legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Articolo 27

(Protezione in caso di lavori)

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di inconvenienti.

Articolo 28

(Rovinio di parti o di accessori di fabbricati)

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Articolo 29

(Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

Articolo 30

(Innaffiamento ed irroramento di piante e giardini)

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Articolo 31

(Bagni delle persone)

In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nei fiumi e nei canali, comprese le foci.

Articolo 32

(Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse).

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idonea chiusura e di parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,20, o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 33

(Apertura di botole e chiusini)

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell'Autorità Comunale, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'adozione delle opportune cautele a tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 34
(Pitture e verniciature)

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Le operazioni di verniciatura dovranno inoltre avvenire adottando tutte le cautele atte a prevenire esalazioni o disturbo a terzi.

Articolo 35
(Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento)

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Articolo 36
(Recinzioni)

Salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.

La rete ombreggiante su recinzione di confine può essere installata previo accordo di tutti i proprietari e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio.

Articolo 37
(Luminarie e cavi elettrici)

È vietato, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale, installare luminarie e altri addobbi luminosi, cavi volanti per l'adduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Articolo 38
(Detenzione e deposito di materie infiammabili)

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi e attività commerciali in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio commerciale .

Articolo 39
(Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni)

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) Far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva;
- b) Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- c) Porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
- d) E' vietata la combustione all'aperto, ad eccezione di quella destinata alla cottura degli alimenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 844 del codice civile.

Articolo 40

(Uso delle risorse idriche potabili)

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, l'Autorità Comunale potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Articolo 41

(Attività rumorose non professionali e temporanee)

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici, utensili vari ed attrezzi da giardinaggio) non possono arrecare disturbo al vicinato; in particolare le attrezzature rumorose possono essere utilizzate, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Regolamento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, nei seguenti periodi ed orari:

Periodo dal 1 gennaio al 30 aprile:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Periodo dal 01 maggio al 30 settembre:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Gli stessi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano strumenti, apparecchi rumorosi portatili o installati su veicoli e altri segnali d'allarme sonori.

E' inoltre vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

Articolo 41 bis

(Segnalazioni sonore – sirene e campane)

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 06.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Articolo 42

(Esercizio di spettacoli viaggianti o parchi giochi)

Tutte le attrazioni di tale genere anche se collocate singolarmente dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore

23.30 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24.00.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Eventuali deroghe agli orari sopra indicati potranno essere rilasciate, in casi debitamente motivati, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Articolo 43

(Orari di esercizio delle attività musicali)

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore e dagli articoli n. 13 e n. 17 del Regolamento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30. Nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è comunque vietato arrecare molestia e disturbo a terzi.

Eventuali deroghe agli orari sopra indicati potranno essere rilasciate, in casi debitamente motivati, secondo quanto stabilito dal Piano Acustico Comunale.

Articolo 44

(Esercizio di Locali da ballo)

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

TITOLO V

Governo e custodia degli animali

Articolo 45

(Circolazione e trasporto di animali pericolosi)

E' vietata la circolazione ed il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o contenitori atti a garantire il benessere dell'animale, nonché la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 46

(Governo e custodia di cani)

Il Comune, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite loro da leggi dello Stato e della Regione.

È consentita la detenzione di cani ed altri animali d'affezione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 14.08.1991, n. 281, dalla Legge 20.07.2004, n. 189, dalla Legge Regionale 28.12.1993, n. 60 e ss.mm.ii.

Per quanto non contemplato nelle sopra indicate leggi è fatto obbligo quanto segue:

- a) Il detentore di cani deve provvedere alla loro cura e mantenimento all'interno della propria abitazione o di apposita area esterna avente recinzione proporzionata in ampiezza, altezza e

robustezza alle dimensioni e caratteristiche dell'animale, tale comunque da garantire il comodo movimento dello stesso nonché la sicurezza e la tranquillità dei passanti. In particolar modo l'altezza delle recinzioni non dovrà essere inferiore alle seguenti misure:

- Cani di piccola taglia: altezza della recinzione cm. 120;
- Cani di media e grande taglia: altezza della recinzione cm. 150.

Le recinzioni in corrispondenza di incroci e curve non devono impedire la visibilità necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

L'ampiezza delle maglie della recinzione dovrà essere tale da impedire l'uscita del muso dell'animale attraverso le stesse. La robustezza del materiale di recinzione dovrà essere tale da impedirne la rottura da parte dell'animale.

Il Sindaco con propria Ordinanza motivata potrà impartire, anche per casi singoli, specifiche prescrizioni a tutela della sicurezza e della quiete pubblica, fatto salvo il rispetto della legge e delle norme di rango superiore.

- b) Su tutto il territorio comunale, ai fini di evitare pericoli per la sicurezza pubblica o disturbo della quiete, è vietato, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale, detenere a scopo d'affezione più di cinque cani per sito. Nell'autorizzazione potranno essere impartite specifiche prescrizioni. La violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione è sanzionata ai sensi del presente Regolamento. Con specifica e motivata Ordinanza emessa dall'Autorità Comunale, potrà essere ridotto il numero degli animali da detenere.

- c) È vietato condurre su area pubblica cani privi di guinzaglio e devono essere condotti da persone in grado di controllarli.

In zone affollate, i proprietari o detentori di cani, soprattutto per quelli di grossa e media taglia, dovranno essere muniti di idonea museruola, al fine di evitare danni, disturbo o pericoli per la pubblica incolumità.

- d) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche le persone solo temporaneamente incaricate alla loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. Chiunque lasci liberi senza vigilare o non custodisca con le debite cautele, ovvero permetta la libera circolazione dei cani sul territorio comunale viola il presente Regolamento. I cani vaganti nel territorio del Comune saranno temporaneamente trattenuti, a spese del proprietario, dal ritrovatore o altro incaricato fino all'intervento della ditta autorizzata al recupero dell'animale o del suo proprietario.

- e) I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altri idonei strumenti per una igienica raccolta, rimozione e conferimento delle deiezioni. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.

Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o che siano accompagnatori di portatori di handicap da essi accompagnati.

- f) In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

- g) proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, al fine di mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

- h) Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

- i) Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o altro, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

- j) I Comuni possono, mediante apposita ordinanza, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi

devono essere forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

- k) Negli spazi a loro destinati, che devono essere completamente recintati con protezione tale da non poter essere saltata da cani di qualsiasi razza e chiusi dall'interno in modo sicuro, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante e alle strutture presenti. Anche negli spazi dedicati vige l'obbligo di raccolta degli escrementi.
- l) E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani, gatti, altri animali d'affezione o da compagnia o di altri animali sinantropi che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti, miagolii, versi, lamenti o altro tipo di comportamento lesivo dei diritti altrui. I proprietari o coloro i quali li hanno in custodia, devono provvedere a ristabilire le condizioni atte a tutelare la quiete pubblica.
- m) E' fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena o con qualunque altro strumento di contenzione simile e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi dalle intemperie e dal sole. La catena può essere prevista solo per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, inoltre, deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da permettergli di potersi ampiamente muovere senza restarne impigliato.
- n) Tutti gli animali che debbano essere tenuti in catena o in recinto devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua (pulita) in quantità sufficiente ed essere debitamente accuditi, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.
- o) E' fatto divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli e senza ricambio d'aria, se non per tempi brevi.
- p) I cani e altri animali non possono essere condotti al guinzaglio, trainanti o trainati dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- q) E' altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si tengono in deposito, si effettua preparazione e/o manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, specie in aree o zone affollate, soprattutto per cani di media e grossa taglia, anche apposita museruola avendo inoltre cura che non sporchino e non creino disturbo o danno ad alcuno. E' facoltà del gestore di attività commerciale di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
- r) Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore, i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnino il gregge ed i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
- s) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto, in modo ben visibile, specifico cartello di avvertimento.
- t) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- u) E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi d'acqua o del cibo necessario ovvero sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani-guida che accompagnano i ciechi.

Articolo 47

(Governo e custodia di altri animali di affezione)

Su tutto il territorio comunale i detentori, possessori, proprietari o custodi, anche temporanei, di altri animali d'affezione, da compagnia, o di altri animali sinantropi, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 46 del presente Regolamento, se e in quanto compatibili con la natura dell'animale.

In particolare:

- a) L'alimentazione degli animali deve essere fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, inoltre è fatto divieto di lasciare su suolo pubblico ciotole contenenti cibarie;
- b) In caso di animali feriti, malati o infestati da parassiti devono essere immediatamente ricoverati e sottoposti a cure da medico veterinario;
- c) Salvo previa autorizzazione è fatto divieto di installare su suolo pubblico ricoveri per animali o altre strutture idonee allo scopo che possano arrecare disagio per l'igiene pubblica;
- d) I proprietari e detentori di cavalli o veicoli a trazione animale, qualora intendano transitare nel centro abitato, dovranno attrezzare l'animale con apposito sistema di raccolta degli escrementi (cosiddetta "coffa") o in alternativa dovranno avere al seguito idonea attrezzatura e provvedere alla raccolta degli escrementi nel minor tempo possibile.
- e) E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Articolo 48
(Animali da cortile)

Fatte salve altre norme di legge o di rango superiore, in tutto il territorio comunale è vietato detenere ed allevare animali da cortile all'interno dei centri abitati.

Al di fuori dei centri abitati è comunque vietato detenerli a distanze inferiori a mt. 50 dalle abitazioni limitrofe.

E' invece consentito detenerli a distanze inferiori qualora non arrechino disturbo e/o disagio al vicinato con rumori, versi, odori, o quant'altro.

Gli animali dovranno inoltre essere custoditi in apposite aree recintate.

Articolo 48 bis
(Misure contro la proliferazione di piccioni e altri volatili)

Su tutto il territorio comunale i proprietari di immobili o titolari di altro diritto di godimento sugli stessi devono provvedere a proprie cure e spese:

- a) impedire lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili e altri animali nocivi o molesti all'interno degli edifici e nei sottotetti, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio e laddove necessario applicando dissuasori di plastica o di altro materiale inerte;
- b) alla pulitura dei locali, degli anfratti, dei marciapiedi e dei poggiali in cui i piccioni o altri volatili abbiano nidificato o depositato guano, mediante asportazione dello stesso;
- c) alla chiusura di tutti gli accessi e delle aperture esistenti attraverso le quali i piccioni o altri volatili possano introdursi e trovare riparo e luogo di nidificazione, mediante apposizione di griglie o reti;

Il Comune, su proposta o parere dell'Azienda ULSS territorialmente competente, per motivate esigenze a tutela dell'igiene e della salute pubblica, può disporre, nelle aree private, il divieto di alimentazione dei piccioni, nonché l'esecuzione di interventi atti ad impedire l'accesso, la sosta e la nidificazione dei piccioni o degli altri animali nocivi o molesti.

In ogni caso è vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato.

TITOLO VI
Abrogato

Articolo 49
Abrogato

TITOLO VII

Allestimento ed esercizio dei cantieri edili e attività professionali rumorose

Articolo 50

(Oggetto del titolo VII)

Il presente titolo disciplina l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili, sia con riguardo alla tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e atmosferico, che alla tutela della pubblica incolumità e alla disciplina della circolazione, sia infine con riguardo alla tutela delle bellezze storiche, artistiche ed architettoniche, nonché del patrimonio comunale.

Articolo 51

(Disposizioni generali)

Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, e, in genere tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978 n.457 e D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e ss.mm.ii.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone ed a cose, e ad attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentirne dall'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 52

(Tutela dall'inquinamento acustico)

Premesso che per inquinamento acustico si intende "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 – Titolo I del Regolamento del Piano Acustico Comunale), il valore limite di emissione dei cantieri edili e di altre attività professionali rumorose (ossia il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori) per le varie zone del territorio comunale, è quello indicato nel Piano di Classificazione Acustica adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2011. Ai sensi del medesimo Regolamento Comunale, in tutto il territorio comunale potranno essere effettuate lavorazioni rumorose esclusivamente all'interno delle seguenti fasce orarie:

Periodo dal 1 gennaio al 31 maggio:

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Periodo dal 01 giugno al 31 agosto:

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30

Periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre:

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00

Inoltre all'interno del centro abitato di Eraclea Mare l'esercizio di cantieri edili ed ogni altra lavorazione attinente all'edilizia è inoltre subordinata alle seguenti prescrizioni:

- dal 1 luglio al 31 agosto: è vietato l'esercizio di tutti i cantieri ad eccezione degli interventi di:
 - a) di urgenza diretti alla tutela della pubblica incolumità;
 - b) di realizzazione di opere da parte del Comune o di pubblica utilità espressamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
 - c) di urgenza ed imprevisti di manutenzione straordinaria la cui mancata realizzazione può provocare gravi danni all'edificio, previa richiesta accompagnata da perizia tecnica di

professionista abilitato, che attesti l'improcrastinabilità dell'evento e confermata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

d) ogni altro intervento la cui realizzazione, risulti improcrastinabile, purché attestato o confermato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 settembre:

sono consentite oltre che a quelle previste dalle precedenti lettere a), b), c), d) , esclusivamente le attività lavorative svolte nei cantieri già impostati assimilabili a lavori di manutenzione ordinaria, che non comportino deroghe al piano di classificazione acustica del territorio comunale.

In tali periodi, in Eraclea Mare, non sono consentiti l'installazione di nuovi cantieri edili o nuove occupazioni di suolo pubblico per lavori edilizi.

Art. 53

(Tutela dall'inquinamento atmosferico)

Nell'esecuzione di opere edilizie deve essere evitato di produrre polveri che rechino danno o molestia alle persone o ai beni materiali.

A tale scopo dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento, dal vigente Regolamento Edilizio nonché dalle prescrizioni contenute negli eventuali atti autorizzativi rilasciati.

Nelle ipotesi di danno o molestia conseguenti al mancato rispetto di tali cautele o qualora l'attività edilizia per sua intrinseca natura (es. demolizioni) produca

comunque danno o molestia, potranno essere dettate, con ordinanza, particolari prescrizioni o divieti al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente.

Art. 54

(Tutela della pubblica incolumità e della circolazione)

Nell'esecuzione di opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.

In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.

Si applicano in ogni caso le norme previste dal Regolamento Edilizio e le eventuali prescrizioni contenute negli eventuali atti autorizzativi rilasciati.

Articolo 55

(Occupazione e manomissione di suolo pubblico)

Fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, si applicano le norme previste dal vigente regolamento in materia, nonché quelle previste dal Regolamento Edilizio.

In caso di manomissione di suolo pubblico, a garanzia del ripristino, il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento di una cauzione da quantificarsi sulla base della rilevanza delle opere da eseguire, entro i limiti minimi di € 250,00 e massimi di € 2.000,00.

Articolo 56

(Tutela del decoro urbano delle impalcature e attrezzature edili)

Nei centri abitati le chiusure delle impalcature o attrezzature a servizio dei lavori:

- a) Devono avere altezza non inferiore a mt. 2,00 ed essere realizzate con assito o pannelli nuovi o comunque materiali stabili e durevoli.
- b) Ove per esigenze connesse con la circolazione stradale si utilizzino impalcature "a sbalzo", queste devono essere finite come al punto precedente.

- c) Soluzioni “a tunnel” con sottostante passaggio pubblico devono essere finite con ulteriore controrivestimento continuo e dovranno essere dotate di sistema di illuminazione attivo 24 ore al giorno.
- d) L’installazione di pubblicità statica di ditte e/o prodotti presenti nei lavori del cantiere deve essere autorizzata dal Comune, su specifica richiesta corredata delle caratteristiche, del numero, del tipo e delle dimensioni dei messaggi da installare.

Articolo 57

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il Sindaco o il Responsabile della competente area comunale con provvedimento motivato potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore e delle polveri, inclusa l’inibitoria parziale o totale dell’attività edilizia nel sito.

Articolo 58

(Concessioni ed autorizzazioni edilizie)

Nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione edilizia dovrà essere esplicitamente richiamato il presente regolamento le cui norme sono vincolanti.

L’eventuale periodo di sospensione di attività prescritto per i cantieri edili, costituisce presupposto per la proroga dei termini di validità dei provvedimenti suddetti, sulla base di specifica e motivata istanza.

Articolo 59

(Deroghe)

Deroghe al presente regolamento, per i cantieri edili, potranno essere concesse con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica, su motivata richiesta degli interessati, nelle seguenti ipotesi:

- a) Particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es. gettate in calcestruzzo, solai, pavimenti in cemento) o che richiedono un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all’opera, per periodi non superiori a quindici giorni naturali e consecutivi di calendario e per una sola volta, non rinnovabili.
- b) Necessità di completare lavori in avanzata fase di realizzazione e che sono necessari per avviare l’attività stagionale, per periodi non superiore a quindici giorni naturali e consecutivi di calendario e per una sola volta, non rinnovabili.
- c) Interventi diversi dalla manutenzione ordinaria che per la loro natura non siano suscettibili di arrecare molestie a terzi, così come definite dal presente regolamento, per periodi non superiori a cinque giorni naturali e consecutivi di calendario e per una sola volta, non rinnovabili.
- d) Ogni altro intervento la cui realizzazione, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, risulti improcrastinabile.

Deroghe al presente regolamento per attività professionali rumorose, diverse dai cantieri edili, potranno essere concesse con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica, su motivata richiesta degli interessati, per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi di calendario e per una sola volta, non rinnovabili.

TITOLO VIII

Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle relative sanzioni

Articolo 60

(Ambito di applicazione)

Il presente titolo ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze emanate dall'Autorità Comunale, nonché la disciplina per l'emanazione delle ordinanze ingiunzione previste dall'art. 18 della L. 689/81.

La disciplina prevista dal presente titolo non si applica alle sanzioni disciplinari.

Articolo 61

(Applicazione delle sanzioni pecuniarie)

L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento avviene d'iniziativa da parte dei soggetti individuati dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689 in combinato disposto con l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, avvalendosi anche di informazioni e segnalazioni provenienti da altri soggetti.

In particolare per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste nella tabella di seguito riportata:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni di cui al presente regolamento, qualora si tratti di violazioni continuate, si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

ARTICOLO	COMMA	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
3 bis		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
5		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
7		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
8		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
9		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
10		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
11		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
12	Commi 1, 2 e 3	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
12	Comma 4	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13 bis		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13 ter	Commi 1,2,3 e 4	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
13 ter	Commi 5 e 6	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13 quater		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
13 quinquies		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
13 sexies		€ 100,00	€ 1000,00	€ 200,00
13 septies		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
14		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
15		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
16		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
16 bis		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
17		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
18		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
19	Comma 1	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
19	Comma 2	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
19	Comma 3	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
19 bis	Comma 1	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00

19 bis	Commi 2 e 3	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
19 ter		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
20		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
20 bis		€ 100,00	€ 1000,00	€ 200,00
21		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
21 bis		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
22		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
22 bis		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
23	Comma 1	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
23	Commi 2 e 3	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
24		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
25		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
25 bis		€ 100,00	€ 1000,00	€ 200,00
26		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
26 bis		€ 100,00	€ 1000,00	€ 200,00
27		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
28		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
29		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
30		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
31		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
32		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
33		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
34		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
35		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
36		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
37		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
38		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
39		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
40		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
41		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
41 bis		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
42		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
43		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
44		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
45		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
46		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
47		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
48		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
48 bis		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
51		€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
52		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
53		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
54		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
56		€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

Articolo 62

(Applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 13 e 20 della legge n.689/1981)

Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge n. 689/81.

Articolo 63

(Competenza all'adozione dei provvedimento di cui all'articolo 18 della legge n.689/1981)

L'adozione delle ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/81 per le violazioni amministrative di competenza del Comune, è individuata in capo al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 64

(Termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione)

Il termine per la notificazione ai responsabili dell'ordinanza ingiunzione emanata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è stabilito in mesi cinquantadue (52) decorrenti dalla ricezione della memoria difensiva o, in mancanza di opposizione, decorsi centoventi (120) giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

Il termine di cui al comma precedente si intende decorrere anche in caso di ricezione del rapporto da parte di altro Organo o Ufficio idoneo alla contestazione di sanzioni amministrative di competenza del Comune ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981.

Articolo 65

(Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti)

Per la cura degli interessi generali della comunità locale e per l'attuazione dei regolamenti comunali il Sindaco ed i Dirigenti comunali o i Responsabili di area competenti per materia hanno facoltà di adottare idonee ordinanze.

La violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze di cui al comma precedente costituiscono violazione alle relative norme del presente Regolamento.

Articolo 65 bis

(Obbligo del ripristino dello stato dei luoghi)

Qualora la violazione di qualsiasi norma contenuta nel presente regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione, entro un termine congruo, delle eventuali opere abusive, tramite diffida ai responsabili delle violazioni o eventuali obbligati in solido.

Scaduto il termine imposto per l'esecuzione della diffida, verrà emessa apposita ordinanza contenente:

- 1) indicazioni tecniche per il ripristino dello stato dei luoghi;
- 2) la tempistica di esecuzione;
- 3) indicazione che, in caso di mancato rispetto dell'ordinanza, procederà il Comune con intervento coattivo le cui spese sostenute verranno addebitate ai responsabili della violazione e/o eventuali obbligati in solido.

Articolo 66

(Disposizioni finali e transitorie)

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.1971 e successive modifiche ed integrazioni

E' abrogata la deliberazione di C.C. n. 41 del 05.06.2001 "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dirigenziali".

Sono inoltre abrogate tutte le norme regolamentari e le ordinanze in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 67

(Norma sussidiaria e di chiusura)

Per la violazione dei precetti di cui al presente Regolamento non espressamente sanzionati dall'art. 61 si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.